

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 03/07/2019, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 13/06/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale, per quanto rileva in questa sede, R.M.G. era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 40 cpv., 81, 609 bis e 609 ter c.p. (capo b) e 110, 572, 61 n. 1 e 4 c.p. (capo c), in danno della figlia minore (anni sei), e condannata alla pena di anni dodici di reclusione -dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.M.G. in ordine al reato di cui al capo c) perchè estinto per prescrizione e rideterminava la pena relativamente al residuo reato di cui al capo b) nella misura di anni sette di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.M.G., a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b) dell'imputazione, esponendo che la sentenza era nulla perchè riportava nel suo corpo solo il reato di cui al capo a), peraltro imputabile ad altro imputato.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Lamenta, quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che la Corte territoriale non aveva considerato la situazione di sudditanza psicologica della R. nei confronti del marito, che nell'ambiente familiare si comportava da "padre padrone", le condizioni sociali in cui la stessa viveva, nonchè lo stato di incensuratezza; la pena irrogata era sproporzionata ed andava rideterminata nei minimi edittali con concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce principio consolidato che non è affetta da alcuna invalidità la sentenza la cui epigrafe non riporta i capi di imputazione, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'[art. 546 c.p.p.](#), comma 3, sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (Sez.6, n. 43465 del 07/10/2015, Rv.265130 - 01;Sez. 5, n. 2117 del 04/02/1997, Rv.207003 - 01).

Nella specie, l'omessa indicazione, nella sentenza di appello, dei capi di imputazione riferibili alla ricorrente non dà luogo ad alcuna nullità del provvedimento, essendo i fatti e le circostanze che hanno formato oggetto delle imputazioni contenute nel corpo della sentenza stessa e trattandosi di un evidente refuso.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di

elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

E si è affermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'[art. 62 bis c.p.](#) operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificare la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n. 39566 del 16/02/2017, Rv.270986).

Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'[art. 133 c.p.](#), quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti rimarcando la gravità dei fatti, per la tenera età della minore e per la grave compromissione dell'equilibrio psichico della stessa; ha, quindi, valutato anche lo stato di sudditanza psicologica per i maltrattamenti subiti dalla ricorrente ad opera del marito, ed ha ritenuto tale circostanza irrilevante, essendo preminente la salvaguardia della salute e della libertà sessuale della figlia minore, in tenera età e del tutto indifesa di fronte alle violenze del padre.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

3. Conseguente, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'[art. 616 c.p.p.](#), non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ([Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000](#)), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52](#), in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020